

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del dottor Andrea Loffredo, decidendo in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA EX ARTT. 702 BIS e ss. C.P.C.
nella causa iscritta al n. /14 R.G. promossa da:

CLIENTE , el.te dom.ta presso e nello studio dell'avv. l
difensore giusta procura in atti

RICORRENTE
CONTRIO
BANCA spa, in persona del l.r.p.t., el.te dom.ta nello studio dell'avv.
, difensore giusta procura in atti

RESISTENTE

MOTIVI DELLA DECISIONE

Prima di procedere a motivare la decisione, occorre premettere :

- il giudice non deve occuparsi di tutte le allegazioni delle parti e prendere in esame tutte le argomentazioni da queste svolte - Cassazione, 3.3.2014 n. 4931- e non deve dar conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite - Cassazione, sez. III, 30.6.2014 n. 14787; sez. I, 12.1.2015 n. 221-
- basta che il convincimento risulti da un esame logico e coerente di quelle ritenute idonee e sufficienti a giustificarlo - Cassazione, 21.2.2013 n. 4346- dovendo ritenersi per implicito usatesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppure non esaminati, sono incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito - Cassazione : 27.1.2014 n. 1608; 15.5.2013 n. 11699; 28.5.2012 n. 8451; 29.3.2012 n. 5088; 27.9.2011 n. 19748-;
- al giudice è solo chiesto di assumere una decisione e spiegarne le ragioni (vedi Cassazione, sezioni unite civili, 16.1.2015 n. 642);
- inoltre è possibile motivare mediante richiamo al contenuto di documenti di causa e di atti di parte, che in tal modo diventano parte integrante dell'atto rinviante, purchè sia possibile ed agevole il controllo della motivazione per relationem - Cassazione, sez. unite citata e : 20.3.2013 n. 7041; 11.2.2011 n. 3367; 16.1.2009 n. 979; 8.7.2005 n. 14390; 29.5.2002 n. 13937;

Venendo al merito della controversia in esame, la domanda di parte ricorrente è infondata e deve essere pertanto rigettata,

ed invero, come allegato e documentato dalla resistente, fra le parti è intervenuto nel 2005 un negozio di natura transattiva

La banca ha "passato a sofferenza" in data 18.04.05 il debito della correntista pari ad euro 42.041,56 (come emerge dalla produzione di parte ricorrente

a pag. 100) ma ha accettato il pagamento della minor somma di euro 25.000,00 (vedasi la documentazione in atti).

La correntista, a fronte di tale riduzione delle pretese dell'Istituto di credito, ha rinunciato, in data 19.10.2005, "ad ogni diritto ed azione ed a qualsivoglia pretesa nei confronti di codesta Spett.le banca a qualunque titolo in relazione a tutti i rapporti intercorsi tra e codesta Spett.le banca".

Ed a tal proposito la Suprema Corte ha chiarito che "le reciproche concessioni di cui all'art. 1965 c.c. (che possono riguardare anche liti future non ancora instaurate) debbono riferirsi alla posizione assunta dalle parti in merito alle reciproche pretese o contestazioni e non già ai diritti effettivamente esistenti, così che esse sussistono anche se vi sia rinuncia a pretese o contestazioni infondate"(Cassaz. civ. nn. 12320/05, 9348/03, 2251/78). E nei presupposti che devono ricorrere per poter dire che sussista una *res dubia*, vedasi Cassaz. civ. nn.6861/03, 4448/96.

Peraltro, anche qualora si ritenesse che la vicenda *de qua* non sia inquadrabile nell'Istituto della transazione, il ricorso sarebbe comunque infondato, stante la rinuncia all'azione manifestata in via stragiudiziale dalla CORRENTISTA.
Le spese seguono la socconibenza.

POM

Il Tribunale di Benevento, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:

- 1) Rigetta il ricorso come in atti proposto.
- 2) Condanna CORRENTISTA al rimborso in favore del BANCA spa delle spese di lite, che liquida in euro 2.400,00 per compenso avvocato, oltre rimborso forfettario ex DM 55/14, Iva e Cpa.

Benevento, 4.06.2015

Il giudice
Andrea Loffredo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

27.6.2015

CANCELLERIA